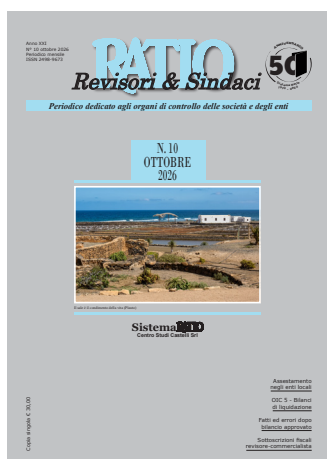




Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Roberto Stanghellini

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti,
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido,
P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
P. Bisi, Brixia Revisione S.r.l.,
P. Di Biase, G. Cambria, F. Fiameni,
M. Fiameni, A. Gerolimich, A. Pisano,
A. Pratesi, A. Romano, A. Scaini,
R. Stanghellini, S. Stringa,
A. Vianello, S. Zanon

Stampa
Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 2/2007
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 18.09.2026

RATIO

Revisori & Sindaci

Periodico dedicato agli organi di controllo delle società e degli enti

Sommario 10/2026

Opinione - Passività latenti e contestazioni e/o contenziosi in essere **3**

Notizie in breve **4**

Vigilanza

Normativa - Criticità dell'attività di vigilanza del collegio sindacale **6**

Responsabilità - Estensione trattamento dei debiti tributari ai tributi regionali e locali **10**

Revisione legale

Principi contabili - Nuova versione del principio contabile OIC 5 - Bilanci di liquidazione **16**

Normativa - Pianificazione audit di bilancio **20**

Verifiche  - Verifiche sui crediti commerciali **24**

 - Verifica del revisore su contenziosi e contestazioni **30**

 - Fatti ed errori intervenuti dopo l'approvazione del bilancio **36**

ESG - ESRS dopo il pacchetto Omnibus I **40**

Responsabilità  - Sottoscrizioni fiscali: perché non possono coincidere revisore e commercialista **42**

Enti locali

Normativa - Salvaguardia degli equilibri e assestamento **45**

CRITICITÀ DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE

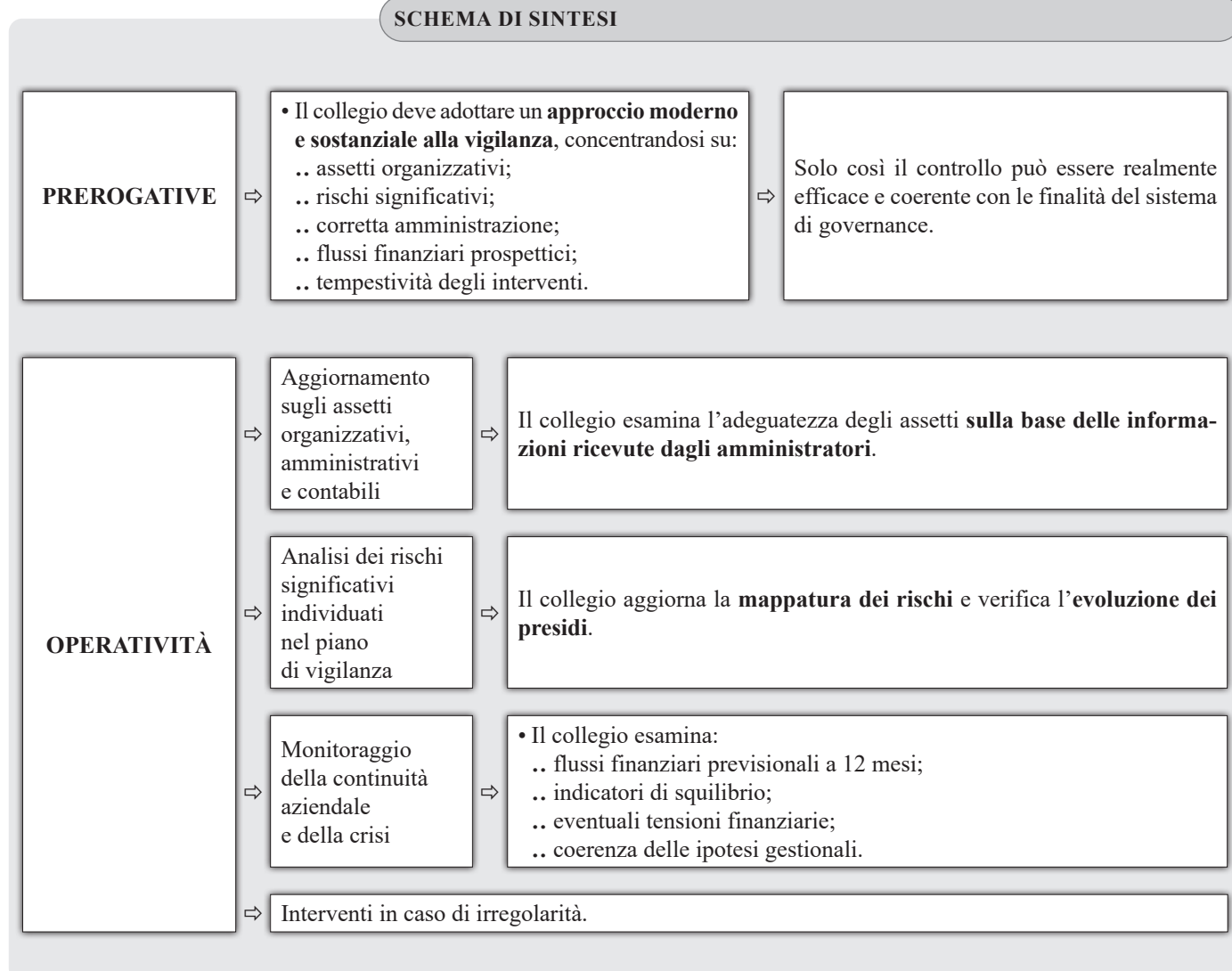
SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PERIMETRO DEI COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 2403 e ss. c.c. - (SA Italia) 250B - Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate 3.1 - (ISA Italia) 570

Negli ultimi anni il ruolo del collegio sindacale ha subito un'evoluzione profonda. Le riforme della governance societaria e della disciplina della crisi d'impresa hanno ampliato in modo significativo il perimetro delle responsabilità dei sindaci, chiamati oggi a svolgere una vigilanza non più limitata al rispetto formale delle norme, ma estesa alla verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e alla capacità dell'impresa di prevenire tempestivamente situazioni di squilibrio. Tuttavia, nella prassi operativa si osserva ancora una forte persistenza di approcci tradizionali, centrati su controlli di tipo documentale e su adempimenti che spettano invece al revisore legale. Questo scollamento tra quadro normativo e prassi applicativa rappresenta una delle principali criticità dell'attività di vigilanza.

SCHEMA DI SINTESI



PERIMETRO DEI COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

ADEGUATEZZA
DEGLI ASSETTI• **Rafforzamento
della vigilanza
sugli assetti**

- Le riforme degli ultimi 20 anni hanno progressivamente ampliato il ruolo del collegio sindacale, attribuendo ai sindaci il compito di vigilare sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e sul loro concreto funzionamento.
- La riscrittura delle disposizioni sui doveri degli amministratori ha colmato un vuoto storico, estendendo a tutte le società l'obbligo di dotarsi di assetti idonei a rilevare tempestivamente la crisi.

- Il collegio è chiamato a verificare l'esistenza formale degli assetti e la loro effettiva capacità di supportare una gestione corretta e consapevole.

SEGNALI
DI SQUILIBRIO

- La disciplina della crisi d'impresa ha introdotto un approccio anticipatorio, basato sulla capacità dell'impresa di intercettare segnali di squilibrio prima che si traducano in insolvenza.
- Il collegio sindacale assume un ruolo centrale nel monitoraggio della continuità aziendale, vigilando sulla qualità dei flussi informativi e sulla tempestività delle reazioni dell'organo amministrativo.

Esempio	Società manifatturiera con 40 dipendenti e 18 milioni di fatturato; l'azienda cresce rapidamente ma non aggiorna i propri assetti.	
	Criticità rilevata dal collegio	• Nessuna procedura formalizzata per la gestione degli approvvigionamenti. • Ordini effettuati da più soggetti senza deleghe chiare. • Mancanza di un sistema di autorizzazione delle spese. • Assenza di un responsabile acquisti.
	Valutazione del rischio	• Probabilità: alta. • Impatto: alto (rischio frodi, acquisti non autorizzati, inefficienze).
	Azione del collegio	• Richiesta formale agli amministratori di: .. nominare un responsabile acquisti; .. introdurre un workflow autorizzativo; .. adottare un registro ordini informatizzato.
Necessità di monitoraggio trimestrale dell'attuazione.		

PERSISTENZA
DI UN APPROCCIO
TRADIZIONALE• **Tendenza
a concentrarsi
sugli adempimenti
formali**

- **Nonostante il quadro normativo sia mutato**, molti collegi continuano a concentrarsi su verifiche di tipo formale, come:
 - .. adempimenti civilistici;
 - .. scadenze fiscali;
 - .. aspetti contabili di dettaglio.

- Si tratta di **attività che spettano al revisore legale**, non al sindaco (**principio SA 250B**).

Problematica	• Nella prassi operativa si osserva ancora un'impostazione "vecchio stile", in cui i sindaci dedicano gran parte del tempo alla verifica della corretta esecuzione di adempimenti civilistici e fiscali. • Questa impostazione è superata tenuto conto che la riforma societaria ha chiaramente separato le funzioni, attribuendo al revisore non solo il giudizio sul bilancio, ma anche la verifica della regolare tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali e previdenziali. • La regolare tenuta della contabilità comprende il rispetto delle disposizioni civilistiche e fiscali, la corretta rilevazione delle scritture e la regolarità degli adempimenti tributari e previdenziali.
--------------	---

NORMATIVA

vigilanza

PERSISTENZA DI UN APPROCCIO TRADIZIONALE (segue)

• Effetti negativi della duplicazione dei controlli

- La riproduzione delle verifiche tra sindaco e revisore genera inefficienze, confusione nei ruoli e dispersione di risorse.

Esempio	• Il collegio verifica mensilmente la quadratura Iva e la corretta liquidazione dei contributi Inps. • Il collegio dovrebbe invece concentrare la propria attività su profili sostanziali, come la corretta amministrazione e il monitoraggio dei rischi.	
	Errore di metodologia	Si tratta di attività spettano al revisore legale (principio SA 250B).
	Effetti negativi	• Il collegio trascura il monitoraggio dei rischi strategici. • Le riunioni diventano meri controlli documentali. • Si crea confusione nei ruoli di governance.
	Azione correttiva	• Il collegio ridefinisce il proprio piano di vigilanza, eliminando i controlli duplicati e concentrandosi su: .. rischi operativi; .. assetti; .. continuità aziendale; .. correttezza amministrativa.

DISTINZIONE TRA VIGILANZA SINDACALE E REVISIONE LEGALE

• Compiti del revisore legale

- **Il revisore è responsabile della:**
 - .. verifica della regolare tenuta della contabilità;
 - .. verifica degli adempimenti fiscali e previdenziali;
 - .. espressione del giudizio sul bilancio.

• Compiti del collegio sindacale

- **Il collegio deve concentrarsi su:**
 - .. corretta amministrazione;
 - .. funzionamento degli assetti;
 - .. rischi significativi;
 - .. coerenza dei processi decisionali;
 - .. tempestività degli interventi degli amministratori.
- Il collegio non deve limitarsi a rilevare criticità o comunicarle agli amministratori: deve attivarsi senza indugio, utilizzando tutti i poteri che la legge gli attribuisce per rimuovere irregolarità e omissioni. La vigilanza non è un controllo passivo, ma un'attività dinamica, che richiede interventi tempestivi e monitoraggio continuo.

Esempio	Gli amministratori decidono di aprire un nuovo punto vendita senza analisi preventiva.	
	Criticità	• Nessun business plan. • Nessuna analisi dei flussi di cassa. • Nessuna valutazione dei rischi di mercato.
	Valutazione del rischio	• Probabilità: media. • Impatto: alto (rischio perdita economica significativa).
	Azione del collegio	• Richiesta formale di predisporre: .. business plan triennale; .. analisi break-even; .. valutazione dei rischi operativi.
Il collegio monitora l'avanzamento del progetto.		

VIGILANZA BASATA SUI RISCHI

Norma comportamento 3.1

• Approccio risk-based

- Il collegio deve modulare la propria attività sulla base dei rischi significativi.

- Ciò implica:
 - .. identificare i rischi rilevanti;
 - .. valutarne impatto e probabilità;
 - .. definire un piano di vigilanza coerente;
 - .. monitorare l'attuazione delle azioni correttive.

• Scarsa applicazione nella prassi

- Molti collegi non adottano un approccio risk-based, limitandosi a controlli standardizzati; questo riduce drasticamente l'efficacia della vigilanza.

Esempio	Società con un unico cliente che rappresenta il 70% del fatturato.	
	Criticità	• Nessun piano di diversificazione. • Nessun monitoraggio della solvibilità del cliente. • Nessuna strategia commerciale alternativa.
	Valutazione del rischio	• Probabilità: alta. • Impatto: altissimo (rischio continuità aziendale).
	Azione del collegio	• Richiesta di: .. predisporre un piano di diversificazione; .. monitorare trimestralmente il rating del cliente; .. definire KPI commerciali.
Il rischio è inserito come "rischio primario" nella mappatura annuale.		

PRESIDIO DELLA CRISI D'IMPRESA

• Importanza delle analisi prospettiche

- Il collegio deve verificare che l'organo amministrativo:

- .. elabori flussi finanziari previsionali;
- .. li aggiorni periodicamente;
- .. li utilizzi per monitorare la continuità aziendale.
- Le norme di comportamento non chiariscono pienamente il ruolo del collegio nella verifica delle previsioni finanziarie a 12 mesi, che rappresentano la base per la definizione della crisi nel Codice della crisi.
- Il **revisore (ISA Italia) 570** esamina ai fini della verifica della continuità aziendale tali flussi solo in presenza di incertezze significative, spesso quando la crisi è già conclamata.
- Il presidio tempestivo della crisi ricade **principalmente sul collegio sindacale**, che deve esaminare i flussi previsionali, valutarne la ragionevolezza e attivarsi in caso di inerzia degli amministratori.

Esempio	La società presenta tensioni di liquidità e ritardi nei pagamenti ai fornitori.	
	Criticità	• Flussi finanziari previsionali redatti solo annualmente. • Nessuna analisi di sensitività. • Nessun monitoraggio degli indicatori di crisi.
	Valutazione del rischio	• Probabilità: alta. • Impatto: alto (rischio crisi ai sensi del CCII).
	Azione del collegio	• Richiesta di: .. predisporre flussi previsionali rolling a 12 mesi; .. aggiornamento mensile; .. analisi di sensitività su incassi e margini.
Il collegio verifica la ragionevolezza delle ipotesi e verbalizza le richieste.		

NUOVA VERSIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE OIC 5 - BILANCI DI LIQUIDAZIONE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

OIC 5

Il 16.07.2026 l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la versione definitiva del nuovo OIC 5 "Bilanci di liquidazione", che sostituisce integralmente il testo previgente, risalente al 2008 e a sua volta adeguato al Codice civile dopo il D.Lgs. 139/2015. Quattro sono i principali cambiamenti riguardanti sia la struttura che il contenuto apportati alla previgente versione del principio:

- .. l'aggiornamento della struttura si è reso necessario per adeguare lo standard all'evoluzione che hanno avuto i principi contabili nazionali nel corso degli anni. Il principio contabile ora disciplina unicamente i temi tecnico-contabili dei bilanci di liquidazione, in stretta aderenza con la funzione riconosciuta all'OIC dalla L. 11.08.2014, n. 116. Il nuovo testo è sensibilmente più snello di quello previgente (circa 50 pagine contro le 72 della precedente edizione) perché limita il proprio perimetro ai profili tecnico-contabili, eliminando le trattazioni di natura più propriamente giuridico-procedurale presenti nella versione precedente;
- .. il cambiamento più rilevante è di natura concettuale. Il bilancio di liquidazione perde la funzione prognostica sull'esito finale della procedura liquidatoria e assume una funzione di strumento informativo di rendicontazione prudenziale sul suo andamento nel tempo;
- .. cambiano inoltre in modo sostanziale i criteri di valutazione, la gestione degli oneri di procedura, gli schemi di bilancio e la disciplina dei momenti chiave della procedura;
- .. sono stati rivisti gli schemi di bilancio, alla luce della considerazione che per le società in liquidazione perde di significato la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, propria delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell'attività.

SCHEMA DI SINTESI

ALCUNE DELLE PRINCIPALI NOVITÀ PREVISTE DAL NUOVO OIC 5

SCOPO DELLA REVISIONE DEL PRINCIPIO	⇒	• Adeguare lo standard all'evoluzione che hanno avuto i principi contabili nazionali nel corso degli anni. • Circoscrivere la disciplina ai temi tecnico-contabili dei bilanci di liquidazione, eliminando le trattazioni di natura giuridico-procedurale. • Rimuovere le criticità riscontrate dagli operatori nell'applicazione delle disposizioni del previgente OIC 5.
CAMBIAMENTO DELLE FINALITÀ DEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE	⇒	Mentre la precedente versione dell'OIC 5 prevedeva come finalità quella di fornire informazioni prognostiche sull'esito della liquidazione, nel nuovo OIC 5 il bilancio di liquidazione costituisce uno strumento informativo di rendicontazione sull'andamento del procedimento liquidatorio.
SCHEMI DI BILANCIO DELLE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE	⇒	• Nelle società in liquidazione perde di significato la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, propria delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell'attività. Pertanto, sono stati rivisti gli schemi di bilancio, prevedendo: .. classificazione delle voci dell'attivo esclusivamente per natura, senza distinzione tra immobilizzato e circolante per le società in liquidazione senza prosecuzione dell'attività; .. schemi di classificazione previsti dai principi contabili ordinari, invece, quando sia prevista la prosecuzione, anche parziale, dell'attività, con aggiunta di alcune specifiche voci all'attivo dello Stato Patrimoniale, in modo da distinguere le attività funzionali alla prosecuzione da quelle già avviate verso la dismissione.
NOTA INTEGRATIVA	⇒	Nella nota integrativa devono essere riportate le prospettive della liquidazione, che sono così recuperate, fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull'adeguatezza degli incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione.
ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO OIC 5	⇒	Applicazione obbligatoria per gli esercizi con inizio dal 1.01.2027 o data successiva.

APPROFONDIMENTI

FUNZIONE DEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE

- **Versione previgente**
 - Il par. 8 delle motivazioni al principio chiarisce il senso della revisione: nella versione previgente il bilancio di liquidazione era concepito come lo strumento chiamato a fornire un giudizio prognostico sull'esito finale della procedura, cioè sulla capacità dell'attivo di soddisfare integralmente i creditori e di lasciare un residuo per i soci.
- **Novità**
 - Nel nuovo principio questa funzione previsionale viene meno: il bilancio di liquidazione diventa uno strumento informativo di rendicontazione, che dà conto, periodo per periodo, dell'andamento del procedimento liquidatorio così come si è concretamente svolto, senza pretendere di anticiparne l'esito finale.
- **Conseguenze**
 - Da questo cambio di prospettiva derivano, a cascata, tutte le scelte tecniche più rilevanti del nuovo testo: criteri di valutazione più prudenziali (perché non è più necessario, né richiesto, stimare un valore atteso finale), superamento del fondo unico per costi ed oneri (la cui stima presupponeva una visione prognostica sull'intera durata della procedura) e introduzione di voci di conto economico dedicate a dare separata evidenza, esercizio per esercizio, ai componenti reddituali tipici della fase liquidatoria.

ADEGUATEZZA DELL'ATTIVO LIQUIDABILE

- **Principio previgente**
 - Il principio previgente (al par. 4.1) affermava l'obbligo del liquidatore di attivarsi, tipicamente promuovendo l'istanza di fallimento, quando le attività ricavabili dalla liquidazione risultassero palesemente inferiori alle passività.
- **Novità**
 - Nel **nuovo OIC 5** questo tema è affrontato con un'enfasi molto minore: è ricondotto a una **semplice informativa da fornire in nota integrativa** (par. 98) circa l'adeguatezza delle attività a soddisfare le obbligazioni sociali, senza più l'affermazione esplicita di un correlato obbligo di attivazione del liquidatore.
- **Motivazione**
 - Il ridimensionamento sembra riconducibile a due ordini di ragioni convergenti: da un lato, la scelta editoriale di limitare il principio ai soli profili tecnico-contabili; dall'altro, l'evoluzione della giurisprudenza, che negli ultimi anni ha assunto una posizione meno rigida circa gli obblighi del liquidatore in presenza di incapienza patrimoniale.

Sul piano operativo, **l'OIC 5 non può più essere considerato, da solo, un riferimento esaustivo sui doveri del liquidatore in caso di crisi**: tali doveri devono essere ricercati nella disciplina generale del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e nell'evoluzione giurisprudenziale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

- **Novità**
 - **Il criterio generale di valutazione delle attività, nel nuovo principio, è il minore tra il valore netto contabile risultante all'avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione**, inteso come il prezzo stimato di cessione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione, tenuto conto delle condizioni concrete in cui opera la procedura (che possono differire sensibilmente dalle condizioni di un mercato ordinario, data l'esigenza di incasso in tempi brevi).
- **Rivalutazione facoltativa**
 - A differenza del principio previgente che imponeva, in linea generale, la valutazione al valore di realizzo anche quando superiore al costo, regola sistematicamente disattesa nella prassi per ragioni di prudenza e di responsabilità personale dei liquidatori, **il nuovo OIC 5 ammette la rivalutazione oltre il costo soltanto come facoltà eccezionale, subordinata alla contemporanea presenza di 3 condizioni**:
 - .. il bene deve essere immediatamente vendibile;
 - .. il valore di realizzo deve risultare significativamente più elevato rispetto al valore netto contabile;
 - .. la cessione deve essere considerata sostanzialmente certa (ad esempio perché l'acquirente è già stato individuato e le trattative si trovano in fase avanzata, tipicamente formalizzate in un contratto preliminare).
 - È verosimile prevedere che la verifica del soddisfacimento di tali condizioni crei aree di incertezza applicativa.

Esempio n. 1

Valutazioni delle voci di bilancio con il principio contabile previgente e aggiornato

Voce	OIC 5 previgente	OIC 5 2026	Motivazione della modifica
Attività (immobilizzazioni, partecipazioni, titoli)	Valore di realizzo, anche se superiore al valore contabile (regola generalmente disattesa nella prassi).	Minore tra il valore netto contabile e valore di realizzazione in liquidazione; rivalutazione oltre il costo ammessa solo come facoltà eccezionale, a 3 condizioni cumulative.	Rendere operativa la prudenza già voluta, ma sistematicamente disapplicata, dal principio previgente.
Crediti	Valore di presumibile realizzo.	Confermato il valore di presumibile realizzo; esclusa esplicitamente l'applicazione del costo ammortizzato.	Il costo ammortizzato è criterio tipico dei bilanci di funzionamento, incompatibile con l'orizzonte liquidatorio.
Debiti	Valore di presunta estinzione.	Confermato; precisato che uno stralcio riduce il debito sotto il nominale solo se già efficace tra le parti alla data di bilancio; eventuali penali pattuite possono, all'opposto, portarlo sopra il nominale.	Evitare l'anticipazione contabile di effetti (remissioni, penali) non ancora giuridicamente certi.
Oneri della procedura	Fondo unico per costi ed oneri di liquidazione, di stima complessa sull'intera durata della procedura e spesso disapplicato.	Distinzione tra costi necessari e funzionali (rilevati per competenza) e costi non necessari (accantonati secondo le regole OIC 31 sui contratti onerosi).	Ridurre l'area di incertezza estimativa che aveva reso il vecchio fondo poco applicato.

TRATTAMENTO ONERI DI PROCEDURA

- Novità**
 - In merito al passivo, rilevante novità è il superamento del fondo generico destinato a raccogliere, indistintamente, tutti i costi futuri attesi della liquidazione. La società è ora tenuta a verificare, voce per voce, l'esistenza di eventuali contratti onerosi (applicando le regole generali dell'OIC 31 sui fondi rischi e oneri, anziché stimare un accantonamento unico e complessivo sull'intera durata, spesso pluriennale e imprevedibile, della procedura) e rilevare i costi necessari.
- Costi non necessari - contratti onerosi**
 - Possono richiedere un accantonamento, secondo le regole sui contratti onerosi, i costi privi di utilità per la procedura liquidatoria: per esempio, i canoni di magazzini o immobili non più utilizzati e non subaffittabili, oppure gli impegni contrattuali di acquisto relativi a beni non più rivendibili o comunque privi di utilità per la liquidazione.
- Costi necessari e funzionali**
 - Non sono considerati onerosi, e devono quindi essere rilevati per competenza economica esercizio per esercizio (senza necessità di stima cumulata), i costi necessari al regolare svolgimento della procedura: tipicamente il compenso del liquidatore, le utenze, la locazione della sede legale e il personale indispensabile alla gestione della liquidazione.
- Criteri di riparto**
 - Il criterio di riparto tra le due categorie è l'essenzialità del costo rispetto all'ordinato svolgimento della procedura, da valutare con un metro oggettivo.** Il vantaggio operativo di questa impostazione, rispetto al vecchio fondo unico, è che l'area di stima incerta è isolata al singolo contratto oneroso effettivamente individuato, anziché contaminare l'intero accantonamento, cioè anche i costi certi e ricorrenti come il compenso del liquidatore, con l'incertezza tipica delle proiezioni pluriennali sull'esito e sulla durata della procedura.

NOTA
INTEGRATIVA• Informazioni
necessarie

• **Nella nota integrativa del primo bilancio di liquidazione** devono essere fornite illustrazione e giustificazione dei nuovi criteri di valutazione adottati, con evidenza delle variazioni rispetto ai criteri utilizzati dagli amministratori nell'ultimo bilancio ordinario e nel rendiconto di gestione, nonché illustrazione e giustificazione degli stanziamenti effettuati, oggi, tipicamente, per i contratti onerosi individuati.

• Prospetto

• **Nella prassi risulta utile predisporre un prospetto a colonne affiancate che riporti, per ciascuna voce di attività e passività:**

- .. l'importo figurante nel precedente bilancio d'esercizio;
- .. l'importo figurante nel rendiconto degli amministratori (vero e proprio bilancio infrannuale);
- .. l'importo iscritto nel primo bilancio di liquidazione a seguito del mutamento nei criteri di valutazione, così da rendere immediatamente individuabili gli effetti delle rettifiche.

Esempio n. 2

Decorrenza delle novità

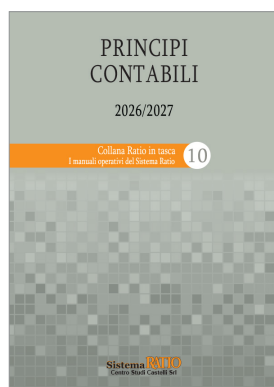
Aspetto	Regola
Applicazione obbligatoria	Esercizi con inizio dal 1.01.2027 o data successiva.
Applicazione anticipata	Facoltativa, per gli esercizi con inizio dal 1.01.2026.
Procedure già in corso	Facoltà di continuare ad applicare il vecchio OIC 5 fino al termine della procedura.

RATIO IN TASCA

PRINCIPI CONTABILI

**SCOPRI
L'ABBONAMENTO**

store.ratio.it



Il manuale schematico dedicato ai principi contabili nazionali e internazionali, corredati da interpretazioni e guide.

Nella tradizionale forma schematica, il volume digitale è finalizzato a rendere più immediata e pratica l'applicazione delle regole che devono guidare i redattori del bilancio.

Versione online costantemente aggiornata.

Con **assistente AI per la navigazione** e la ricerca rapida dei contenuti.